

Allegato "A" all'atto ricevuto dal Notaio Giuseppe De Stefano di Castiglion Fiorentino repertorio n. 69427 raccolta n. 20718

STATUTO della società
"TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO Società per Azioni"
in sigla "TFT s.p.a.".

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata
"TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO Società per Azioni"
in sigla "TFT s.p.a.".

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Arezzo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni transitorie del Codice Civile. L'Organo Amministrativo potrà istituire agenzie, uffici amministrativi, filiali e succursali, ma solo nelle Province di Arezzo e Siena.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere, di persone e/o di cose, anche mediante concessione o sub concessione da terzi o a terzi, nonchè lo svolgimento di tutti i servizi, affini, connessi od attinenti, sia direttamente che indirettamente, al trasporto ferroviario, tranviario e su rotaia in genere.

La società potrà svolgere l'attività di coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate ovvero alle partecipate della propria controllante.

La società potrà erogare finanziamenti a società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate ovvero partecipate dalla propria controllante.

La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli od ogni altra garanzia in genere, anche su beni societari, ma solo a favore di società controllate o collegate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 commi 1° n. 1 e 3° del Codice Civile, ovvero a controllate o collegate della propria controllante.

La società potrà compiere, comunque, tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali compresa l'assunzione di partecipazioni od interessenze in società, enti, imprese, consorzi o associazioni, aventi oggetto sociale affine, complementare o strategicamente utile.

Sono specificatamente escluse dall'attività sociale tutte quelle riservate a particolari soggetti e particolarmente quelle della Legge 1/91, della legge 197/91 e del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e comunque ogni operazione finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata uno o più volte o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello indicato nell'atto costitutivo ovvero nell'atto di trasferimento delle azioni o dichiarato all'atto della nomina.

I soci, gli amministratori, i sindaci e il revisore, se nominati, possono indicare, in aggiunta al domicilio, anche numeri di fax od indirizzi di posta elettronica ove la società deve effettuare le proprie comunicazioni. L'indicazione deve avvenire per scritto, mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, inviata all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale, e avrà validità dal giorno del ricevimento da parte di detto Organo, come risultante dal timbro postale. Le raccomandate relative alla comunicazione dovranno essere conservate presso la sede sociale. I numeri di fax o gli indirizzi di posta elettronica dei soci dovranno essere trascritti nel libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno avvenire sempre con raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta, inviata all'Organo Amministrativo, presso la sede sociale. Le variazioni avranno valore dal giorno del ricevimento, da parte di detto Organo, come risultante dal timbro postale.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 12.500.000,00 (dodicimilioneicinquacentomila virgola zero zero) diviso in numero 12.500.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli o certificati azionari.

Nel caso di comproprietà di una azione si applica il disposto dell'articolo 2347 codice civile.

La società potrà emettere categorie di azioni forniti di diritti diversi. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili a terzi.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 18 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, nei limiti e con le modalità di legge.

L'emissione di prestiti obbligazionari, sia convertibili che non convertibili, è decisa dall'assemblea dei soci che delibererà con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le modifiche statutarie.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni degli articoli 2415 e 2416 del codice civile.

Articolo 10
Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 11
Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Articolo 12
Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;

h) la soppressione o la modifica della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 38;

i) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste in questo articolo.

La proroga del termine non costituisce diritto per il recesso. Gli amministratori dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, a tutti i soci l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera avente ad oggetto una delle materie indicate nelle lettere di cui al precedente paragrafo.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione alla società, nella persona dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, in plico senza busta.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso. La comunicazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, del numero e del tipo delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, ove istituito.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato, su istanza del socio recedente, dal Tribunale, nella cui circoscrizione la società ha la sede legale. L'esperto nella determinazione del valore dovrà attenersi ai principi elencati al precedente capoverso del presente articolo. L'esperto provvede anche a determinare l'ammontare del suo compenso ed il soggetto o i soggetti a cui fa carico. Il valore determinato dall'esperto deve intendersi sostitutivo a tutti gli effetti di quello espresso dall'Organo Amministrativo e quindi vincolante per le parti. L'esperto deve depositare il suo elaborato presso la sede della società, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal deposito dell'elaborato da parte dell'esperto, deve comunicare, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in plico senza busta, al socio recedente e a tutti gli altri soci l'avvenuta determinazione del valore. Contestualmente a detta comunicazione, l'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute. Nella comunicazione deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a sessanta giorni dalla comunicazione. Nello stesso termine di quindici giorni l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Qualora tutte le azioni del socio recedente non siano acquistate dagli altri azionisti, il rimborso sarà effettuato dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga al terzo comma dell'articolo 2357. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla delibera della riduzione del capitale sociale si applicano le norme dell'articolo 2445 commi secondo, terzo e quarto.

Qualora sia accolta l'opposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 2445 la società si scioglie.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria delibera inderogabilmente sulla:

- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dell'amministratore unico e/o degli Amministratori;
- c) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile.
- d) determinazione del compenso dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
- f) determinazione del compenso dell'amministratore unico e/o degli amministratori.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale, ove la società ha la propria sede sociale, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) la data e l'ora della seconda convocazione;
- d) le materie all'ordine del giorno;
- e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai competenti organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17

Assemblea ordinaria determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti all'assemblea ed aventi diritto al voto.

Non sarà valida la delibera di rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 18

Assemblea straordinaria determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione dei vincoli di prelazione alla circolazione dei titoli azionari;
- i) l'emissione di categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;
- j) l'eliminazione di uno o più casi di recesso.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 19

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo si considerano tutte le azioni.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci devono esibire, all'inizio dell'assemblea, i propri titoli o certificati azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea. Le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Se il socio ha conferito la delega ad ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Articolo 22

Presidente e Segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti anche in allegato, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 24

Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 25

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 26

Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea dei Soci nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli Amministratori devono chiedere esplicita autorizzazione per il compimento delle seguenti operazioni:

- a) trasferimento mediante vendita, conferimento o permuta di ramo/i aziendali;
- b) trasferimento mediante vendita, conferimento o permuta di beni immobili quando il corrispettivo del trasferimento sia superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- c) trasferimento mediante vendita, conferimento o permuta di beni immateriali quando il corrispettivo del trasferimento sia superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero).

Articolo 27

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 Codice Civile.

Articolo 28

Composizione dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ovvero da un Amministratore Unico, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 29

Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno dei consiglieri, gli altri provvedono a sostituirlo con delibera approvata dal collegio sindacale.

L'intero organo amministrativo decade invece quando vengano a mancare per qualsiasi motivo o ragione due consiglieri.

In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Qualora vengano a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 30

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società, dinanzi a terzi ed anche in giudizio, spetta all'Amministratore Unico, all'Amministratore Delegato, se nominato (questo ultimo nell'ambito delle deleghe che gli sono attribuite), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 31

Rimborso spese Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso spese sostenute per ragione del suo ufficio.

Articolo 32

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente se non già nominati dai soci.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal suo Presidente, o in caso di impedimento dal vice Presidente, dal Collegio Sindacale ed anche quando è richiesto da un solo consigliere.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica o altro mezzo attestante l'avvenuta ricezione della convocazione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore con una delle modalità indicate nel paragrafo precedente.

L'avviso dovrà indicare oltre che il luogo della riunione anche la data, l'ora e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o in caso di impedimento dal vice Presidente.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere estraneo al Consiglio.

Articolo 33

Amministratore Delegato

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato nominandolo tra i suoi membri al quale saranno attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria nonché quelli necessari per l'attuazione del piano industriale.

L'Amministratore Delegato dovrà comunque relazionare al Consiglio con cadenza quadrimestrale sulle operazioni compiute nel quadrimestre precedente.

Il Consiglio determinerà il compenso dell'Amministratore Delegato, qualora nominato, secondo quanto previsto dall'art. 2389 comma 3 c.c.

Articolo 34

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In assenza dell'obbligo della redazione del bilancio consolidato, può svolgere, in alternativa al revisore o alla società di revisione, anche la funzione di revisione legale.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i membri supplenti di nomina assembleare devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27/1/92 n. 88 e comunque essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'assemblea che procede alla nomina stabilisce anche i compensi dei componenti del collegio sindacale che avranno diritto anche al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 35

Il revisore contabile

Nei casi previsti dalla legge viene nominato il revisore contabile o società di revisione.

Il revisore contabile o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a)verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b)verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c)esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 36 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

I dividendi si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla delibera.

Le azioni e le obbligazioni rimborsate o estratte si prescrivono in dieci anni dalla data della relativa delibera.

Articolo 37 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 codice civile.
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

L'Assemblea Generale stabilirà le norme della liquidazione in qualunque caso di scioglimento della società e provvederà alla nomina dei liquidatori, alla determinazione dei loro poteri e quanto altro del caso.

Articolo 38

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Arezzo, a seguito di richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 39

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.ti: Maurizio Seri

Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)